



TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

DECRETO n. 40 /2020

Protocollo n. 1478/2020 U.

0 1 LUG. 2020

UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: misure organizzative per la prosecuzione dell'attività giudiziaria nel mese di luglio 2020 presso il Tribunale di Paola e presso gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario. Integrazioni e modifiche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 70/2020 di conversione con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28.

Il Presidente del Tribunale

Richiamato il proprio decreto n. 39/2020 (protocollo n. 1433/2020) contenente le misure organizzative per la prosecuzione dell'attività giudiziaria nel mese di luglio, ai sensi dell'art. 83 del decreto legge 17.3.2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24.4.2020 n. 27, e dell'art. 3 lettera i) del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28 (che ha stabilito che, nell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, ovunque ricorrano le parole «30 giugno 2020», siano sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020»);

Considerato che la legge di conversione 25.6.2020 n. 70, pubblicata sulla G.U. del 29.6.2020 e da oggi in vigore, al fine di consentire la ripresa delle attività giurisdizionali, in linea con il miglioramento della situazione epidemiologica, ha aggiunto all'art. 3 comma 1 del decreto legge n. 28/2020 la lettera *b-bis*) a mente della quale è stato nuovamente fissato al 30 giugno 2020 il termine finale della c.d. Fase 2, indicato nelle previsioni dell'art. 83 comma 6 del decreto legge n. 18/2020;

Rilevato che l'art. 1 comma 2 della citata legge di conversione fa salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base dell'art. 3 comma 1 lettera i) del decreto n. 28/2020 abrogato in sede di conversione;

Rilevato altresì che, perdurando la vigenza della normativa nazionale e regionale emanata a tutela della salute e al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID 19, permane in capo al dirigente dell'ufficio giudiziario il dovere di garantire il rispetto delle precauzioni e delle prescrizioni finora imposte nei precedenti decreti di questa Presidenza;

Dato atto del fatto che le misure adottate con i propri precedenti decreti - sia con riguardo all'accesso al Palazzo di Giustizia, sia con riguardo allo svolgimento delle udienze con modalità ordinaria (nei casi in cui non fosse consentita una modalità alternativa), sia con riguardo all'accesso per le cancellerie - appaiono in linea con le prescrizioni della richiamata normativa e ispirata all'esigenza di garantire il distanziamento sociale ed il divieto di assembramenti;

Considerato che, quale conseguenza dell'abrogazione della citata lettera i), la previsione di cui all'art. 83 comma 12, in ordine alla partecipazione con videoconferenza o collegamento da remoto delle persone detenute, cesserà di essere in vigore dal 1° luglio p.v., ritornando ad applicarsi le ordinarie norme processuali, anche in relazione ai giudizi direttissimi e ai procedimenti per convalida di arresto e fermo dinanzi al GIP;

P.Q.M.

DISPONE che fino al 31 luglio 2020 siano adottate le seguenti modalità organizzative, finalizzate al contenimento del rischio di diffusione del Covid-19, con contestuale revoca delle disposizioni contenute nei precedenti decreti di questa Presidenza laddove incompatibili con quanto previsto nel presente decreto:

1. Accesso ai due edifici del Palazzo di Giustizia di Paola

1. Gli accessi ai due edifici del Palazzo di Giustizia sono preclusi a coloro che non siano convocati nei procedimenti in trattazione e che non debbano provvedere di persona (nei casi in cui è consentito) all'instaurazione di procedimenti ovvero che non abbiano appuntamento (con le modalità più avanti indicate) con Cancellerie o altre articolazioni del Tribunale o dell'Ufficio del Giudice di Pace.

2. La qualità che consente l'accesso va dimostrata mediante esibizione di un documento di identità e del provvedimento di convocazione o dell'atto da depositare; all'occorrenza, in caso di appuntamento, l'accesso può essere consentito soltanto previa interlocuzione del Personale di Vigilanza con le Cancellerie o altre articolazioni del Tribunale.

3. A coloro che ai sensi del punto 1 hanno titolo per accedere, ai Magistrati, al Personale amministrativo, agli Avvocati, ai Tirocinanti, ai Praticanti Avvocati, alle Forze di Polizia e al Personale che svolge servizi in appalto, fino a nuova disposizione, l'ingresso è subordinato, oltre che all'uso di mascherina o di altro dispositivo di protezione delle vie respiratorie, alla misurazione della temperatura corporea con termo-scanner da parte del Personale di Vigilanza ed è inibito ove la temperatura sia superiore a 37,5.

4. L'accesso di coloro che sono diretti negli Uffici della Procura della Repubblica avviene in

conformità alle disposizioni impartite dal Procuratore della Repubblica.

TRIBUNALE DI PAOLA

2.Orario di apertura al pubblico

Viene ripristinato il consueto orario di apertura al pubblico di tutte le Cancellerie, di tutti gli Uffici e della Segreteria del Tribunale di Paola: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì; il sabato un presidio per il deposito degli atti urgenti e in scadenza dalle ore 9,00 alle 13,00.

3.Sezione civile: udienze

1.Le udienze di cui sia già stata disposta la celebrazione con trattazione scritta, da remoto o mista continueranno ad essere trattate con la modalità prevista, ai sensi della normativa transitoria, di cui all'art. 1 comma 2 della legge di conversione del decreto legge n. 28/2020.

2.Ai sensi della nuova formulazione del comma 11.1 dell'art. 83, introdotta dalla legge di conversione del decreto legge n. 28/2020, i Magistrati, fino al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, dovranno depositare propri atti e provvedimenti esclusivamente con modalità telematica (salvo che i sistemi informatici non siano funzionanti).

3.I procedimenti la cui udienza sia già fissata nel mese di luglio - per i quali non sia stata già disposta una diversa modalità di trattazione e che non siano stati già rinviati ad altra data con provvedimento del Giudice - e i procedimenti che verranno iscritti saranno trattati con modalità ordinaria.

4.Le udienze civili in presenza saranno trattate senza partecipazione di pubblico e con la vigenza del divieto assoluto di accesso all'aula di persone estranee alla partecipazione del procedimento civile. Precisamente, la partecipazione sarà consentita ai soli soggetti la cui presenza è necessaria (Parti/Difensori costituiti o delegati, Testimoni, CTU) e, nel caso di conciliazione giudiziale, verrà privilegiata la modalità di definizione con la previa procura speciale *ex art. 185 c.p.c.* ai Difensori.

5.I nuovi procedimenti saranno fissati ciascuno in una diversa fascia oraria, con previsione dell'orario. I procedimenti già fissati dovranno essere calendarizzati con indicazione dell'orario, ove non già previsto.

6. I Giudici, considerando la prevedibile durata di ciascun procedimento, dovranno scaglionare gli orari in maniera tale che (salvo il caso di procedimenti che coinvolgono medesimi Difensori) intercorra un intervallo di almeno 10 minuti tra la fine di un procedimento e l'inizio di un altro. In tal modo si eviterà il permanere di persone interessate al procedimento successivo a quello in trattazione all'esterno dell'aula e verrà reso agevole il deflusso delle persone.

7. Le udienze dovranno essere iniziate con puntualità, secondo l'orario stabilito in tabella (ore 9,00 per le udienze monocratiche, ore 11,00 per le udienze collegiali);

8. Le persone coinvolte nell'udienza potranno collocarsi in prossimità dell'aula non prima dei cinque minuti che precedono l'orario fissato dal Giudice.

9. Le Cancellerie civili comunicheranno al più presto alle parti gli orari di trattazione dei procedimenti di ciascuna udienza, che sono stati ricalendarizzati.

10. Qualora il numero di procedimenti da trattarsi con le modalità sopra indicate comporti prevedibilmente una durata dell'udienza superiore alle ore 15,00, il Giudice provvederà a rinviare d'ufficio parte dei procedimenti, secondo il criterio della maggiore vetustà e della rilevanza dell'oggetto.

5. Sezione civile: regolamentazione dell'accesso ai servizi

Restano ferme tutte le disposizioni del decreto n. 26/2020 e del decreto n. 39/20.

In ogni caso al Difensore che partecipi alle udienze che si svolgono in modalità ordinaria è consentito l'accesso in Cancelleria per attività connesse alla partecipazione all'udienza.

6. Sezione penale: udienze

Restano ferme le disposizioni del decreto n. 39/20 (che limitano la trattazione dei procedimenti per garantire il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti), con la precisazione che per la partecipazione all'udienza (comprese le udienze che si svolgono con il rito direttissimo nonché le udienze di convalida dell'arresto e del fermo dinanzi al GIP) delle persone detenute troveranno applicazione le regole ordinarie.

7. Sezione penale: accesso ai servizi

Restano ferme tutte le disposizioni del decreto n. 26/2020 e del decreto n. 39/20.

In ogni caso al Difensore che partecipi alle udienze che si svolgono in modalità ordinaria è consentito l'accesso in Cancelleria per attività connesse alla partecipazione all'udienza.

8. UFFICIO NEP DEL TRIBUNALE DI PAOLA

Restano ferme tutte le disposizioni del decreto n. 26/2020 e del decreto n. 39/2020, con le seguenti eccezioni: a) sono escluse le verifiche, non più consentite, previste dal punto 5 del decreto n. 26/2020 sulla prevenzione del contagio; b) le notificazioni a mani saranno effettuate secondo le regole ordinarie.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO

Restano ferme tutte le disposizioni contenute nel decreto n. 37/2020.

In ogni caso al Difensore che partecipi alle udienze è consentito l'accesso in Cancelleria per attività connesse alla partecipazione all'udienza.

Si comunichi ai Magistrati e alle Cancellerie del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, al Dirigente amministrativo e al Procuratore della Repubblica (anche per la diramazione agli Uffici della Procura) nonché al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (anche affinché possa diramarlo agli altri Ordini del distretto) ed al Presidente della Camera penale.

Si inserisca sul sito internet istituzionale.

Si comunichi al Personale addetto alla Vigilanza del Palazzo di Giustizia.

Paola, 30.6.2020

Il Presidente del Tribunale

Paola Del Giudice

